

# Novità normative 2025

Note di aggiornamento - Amministrazione del Personale - © SISTEMI S.p.A.

- [Novità fiscali](#)
- [Novità INPS](#)
- [Altre novità](#)

## Novità fiscali

Nelle seguenti tabelle dettagliamo le novità di natura fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024)

### Novità IRPEF, detrazioni, trattamento integrativo, fringe benefit, mance, Addizionali IRPEF

Per l'anno 2025 le novità fiscali sono le seguenti.

ARGOMENTO	NOVITÀ
Aliquote e scaglioni di reddito L. n. 207/2024 (art. 1, c. 2)	Resa strutturale a decorrere dall 'anno 2025 la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF: <ul style="list-style-type: none"><li>• 23% per redditi fino a 28.000,00 euro</li><li>• 35% per redditi oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro</li><li>• 43% per redditi oltre 50.000,00 euro.</li></ul>
Detrazioni <u>lavoro dipendente</u> e redditi assimilati L. n. 207/2024 (art. 1, c. 2)	Reso strutturale l'innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro delle detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro (modificato l'art. 13 c. 1 lett. a) del TUIR).
Trattamento integrativo L. n. 207/2024 (art. 1, c. 3)	Resa strutturale, per i titolari di reddito fino a 15.000,00 euro, la previsione che il trattamento integrativo spetta a condizione che l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all'ammontare della detrazione art. 13, c. 1, lett a), del TUIR, quest'ultima diminuita dell'importo di 75,00 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno (modificato l'art. 1 del DL 3/2020).

ARGOMENTO	NOVITÀ
<p>Riduzione cuneo fiscale</p> <p>L. n. 207/2024 (art. 1, c.4-9)</p>	<p>Ai titolari di reddito di lavoro dipendente art. 49 del TUIR con esclusione di quelli indicati alla lett. a) del c. 2 del medesimo art. 49, che hanno un <u>reddito complessivo</u> non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del lavoratore la percentuale corrispondente di seguito indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;</li> <li>• 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;</li> <li>• 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente È superiore a 15.000 euro.</li> </ul> <p>Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.</p> <p>Ai titolari di reddito di lavoro dipendente art. 49 del TUIR con esclusione di quelli indicati alla lett. a) del c. 2 del medesimo art. 49, che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro</li> <li>• al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000euro ma non a 40.000 euro.</li> </ul>
<p>Rimodulazione detrazioni per oneri</p> <p>L. n. 207/2024 (art. 1, c.10)</p>	<p>Viene introdotto l'art. 16-ter del TUIR che dispone, con riferimento ai percettori di reddito complessivo superiore a 75.000 euro, l' introduzione di alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni per oneri, parametrati in funzione del reddito percepito e del numero di figli presenti nel nucleo familiare.</p>

ARGOMENTO	NOVITÀ
<p>Detrazioni figli e familiari a carico</p> <p>L. n. 207/2024 (art. 1 c. 11)</p>	<p>A partire dal periodo di imposta 2025, vengono introdotte delle modifiche alla disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all 'art. 12 del TUIR.</p> <p><b>Detrazione figli</b></p> <p>Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;</li> <li>• a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi dell 'art. 3 della L. n. 104/1992.</li> </ul> <p>La detrazione d 'imposta spetta anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati; viene inoltre introdotta la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli conviventi del coniuge deceduto.</p> <p><b>Detrazioni altri familiari</b></p> <p><b>Dal periodo d 'imposta 2025</b>, la detrazione per altri familiari a carico può essere riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente (genitori, nonni, bisnonni) che conviva con il <u>contribuente</u>.</p> <p><b>Detrazioni per familiari residenti all 'estero di lavoratori extracomunitari</b></p> <p>Inserito il comma 2-bis all 'art. 12 del TUIR, con il quale viene espressamente previsto che, <b>dal periodo di imposta 2025</b>, ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell 'Unione europea o di uno Stato aderente all 'accordo sullo Spazio economico europeo, le detrazioni per familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli e altri familiari) non spettano in relazione ai familiari residenti all 'estero.</p> <p>Fino al periodo d 'imposta 2024, tali lavoratori potevano beneficiare delle detrazioni per i familiari fiscalmente a carico residenti all 'estero presentando apposita documentazione prodotta dal consolato.</p>
<p><b>Fringe benefit auto a uso promiscuo</b></p> <p>L. n. 207/2024 (art. 1 c. 48)</p>	<p>Con la revisione dell 'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, a decorrere dal 2025, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell 'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI. La percentuale è ridotta al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% nell 'ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;</li> <li>• 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.</li> </ul>

ARGOMENTO	NOVITÀ
<p>Esenzione spese trasferta solo se tracciabili</p> <p>L. n. 207 (art. 1 c. 81-83)</p>	<p>Fermo restando la disciplina generale in materia di trattamento fiscale delle trasferte al di fuori del comune o all'interno del comune, con l'integrazione del comma 5, art. 51 del TUIR viene disposto che, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se le spese sono effettuate con metodi tracciabili.</p> <p>Viene inoltre introdotto il comma 3-bis all'art. 95 del TUIR che prevede per le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili nei limiti previsti (commi 1, 2 e 3, art. 95 del TUIR) se i pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili.</p>
<p><b>Anno 2025</b></p> <p>Esenzione fiscale neoassunti</p> <p>L. n. 207/2024 (art. 1 c. 386-389)</p>	<p>Introdotta un nuovo regime di esenzione relativo alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di <u>locazione</u> e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 che non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro <b>il limite</b> complessivo di <b>5.000 euro annui</b>.</p> <p>La disposizione si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente l'assunzione a 35.000 euro</li> <li>• Ai soggetti che abbiano trasferito la residenza nel comune della <u>sede di lavoro</u> e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.</li> </ul> <p>Il lavoratore interessato deve rilasciare al datore di lavoro apposita autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46, D.P.R. n. 445/2000, con cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.</p> <p>Il regime di esenzione in esame non si applica ai fini contributivi.</p>

ARGOMENTO	NOVITÀ
<p><b>Anni 2025- 2026 - 2027</b></p> <p>Fringe benefit</p> <p>L. n. 207/2023 (art. 1, c. 390-391)</p>	<p>Per i periodi di imposta 2025, 2026 e 2027 sono confermate le soglie di esenzione dei fringe benefit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dipendenti <b>senza figli fiscalmente a carico</b>: 1.000 euro</li> <li>• dipendenti <b>con figli fiscalmente a carico</b>: 2.000 euro.</li> </ul> <p>Per beneficiare del limite a 2.000 euro il dipendente deve dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.</p> <p>Nei fringe benefit rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai dipendenti</li> <li>• le somme erogate / rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica / gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo sulla prima casa.</li> </ul>
<p><b>Anno 2025</b></p> <p>Addizionali IRPEF</p> <p>L. n. 207/2024 (art. 1, c. 726-729 e 750-752)</p>	<p>Per garantire la coerenza della disciplina delle addizionali IRPEF con i "nuovi" scaglioni IRPEF, Regioni, Province autonome e comuni devono deliberare la modifica degli scaglioni e delle aliquote applicabili nel 2025 entro il 15/04/2025, quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Addizionale comunale IRPEF</b>: se i comuni non approvano la delibera entro il 15/04/2025 o non la trasmettono entro il 20/12/2025 per la pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Politiche fiscali si applicano le aliquote del 2024.</li> <li>• <b>Addizionale regionale IRPEF</b>: se le regioni e le province autonome non approvano la delibera entro il 15/04/2025 (da pubblicare sul sito del Dipartimento delle politiche fiscali entro il 15/05/2025) si applicano gli scaglioni e le aliquote del 2024.</li> </ul> <p>La possibilità di mantenere l'articolazione delle addizionali sulla base dei "vecchi" scaglioni è prevista anche per gli anni 2026 e 2027.</p>

## Premi di produttività: detassazione

Per gli anni 2025, 2026 e 2027 la detassazione dei premi di produttività è la seguente.

ARGOMENTO	NOVITÀ
<b>Anni 2025 - 2026 - 2027</b> <u>Detassazione premi</u>  L. n. 207/2024 (art. 1, c.385)	Viene confermata l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 5%.

## Turismo - Trattamento integrativo speciale

Fino al 30 settembre 2025 è prevista l'erogazione del trattamento integrativo speciale in determinati settori.

ARGOMENTO	NOVITÀ
<b>Dal 1° gennaio al 30 settembre 2025</b> Trattamento integrativo  L. n. 207/2024 (art. 1, c. 395-398)	<p>Viene confermato, dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 , il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore privato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5 della L. 287/91</li><li>• del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.</li></ul> <p>In particolare, il trattamento integrativo speciale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al <u>lavoro notturno</u> e alle prestazioni di <u>lavoro straordinario</u>, ai sensi del D.Lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi</li><li>• è riconosciuto ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel 2024</li><li>• è erogato dal sostituto d'imposta (su richiesta del lavoratore), che compensa il credito maturato mediante compensazione.</li></ul>

## Detassazione mance settore turistico

Fino al 30 settembre 2025 è prevista l'erogazione del trattamento integrativo speciale in determinati settori.

ARGOMENTO	NOVITÀ
<b>Anno 2025</b> Detassazione mance settore turistico  L. n. 207/2024 (art. 1, c. 520)	Fermo restando l'applicazione dell' <u>'imposta sostitutiva</u> del 5% sulle mance: <ul style="list-style-type: none"> <li>• aumenta dal 25% al 30% il limite massimo, da calcolarsi sul reddito percepito nell'anno dal dipendente, entro il quale trova applicazione la tassazione agevolata di tali somme, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore</li> <li>• viene elevato da 50.000 a 75.000 euro il limite di reddito di lavoro dipendente, percepito nell'anno precedente rispetto al quale è possibile applicare il regime fiscale agevolato.</li> </ul>

## Novità Decreto IRPEF-IRES

Il D.Lgs. n. 192/2024 (c.d. Decreto IRPEF-IRES) introduce alcune modifiche anche in materia di reddito di lavoro dipendente.

ARGOMENTO	NOVITÀ
Contributi sanitari  D.Lgs. 192/2024 (art. 3-4)	<p>Nell'art. 51, c. 2, lettera a) del TUIR, che prevede l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro, dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, viene inserito il riferimento esplicito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 e al regolamento aziendale</li> <li>• all'iscrizione, da parte degli enti e delle casse destinatari dei contributi, all'Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi del SSN</li> <li>• al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti cui deve sottostare la contribuzione a forme di assistenza sanitaria.</li> </ul> <p>Analoghe modifiche sono apportate all'art. 10, comma 1, lett. e-ter) del TUIR, ai fini della deducibilità, nel limite di 3.615,20 euro, dei contributi versati ai Fondi sanitari integrativi del SSN. Anche in questo caso, viene inserito nel testo normativo il riferimento esplicito all'iscrizione, da parte dei fondi sanitari integrativi, alla relativa Anagrafe nonché al principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti cui devono ispirarsi i medesimi fondi.</p>

ARGOMENTO	NOVITÀ
Contributi e premi per rischio non autosufficienza o gravi patologie D.Lgs. 192/2024 (art. 3-4)	Modificato l'art. 51, c. 2, lettera f-quater) del TUIR che prevede la non imponibilità dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie (polizze Long Term Care e polizze Dread Disease).  <b>È prevista l'estensione di tale regime agevolato anche ai familiari fiscalmente a carico dei lavoratori.</b>
Rimborsi spese di trasporto nel comune  D.Lgs. 192/2024 (art. 3-4)	Modificato il c. 5, quarto periodo, art. 51 del TUIR, che disciplina il trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale.  Il D.Lgs. n. 192/2024 interviene sui rimborsi di spese di viaggio e di trasporto prevedendo che, ai fini della relativa esclusione dall'imponibile, le spese devono essere comprovate e documentate; quindi, in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale, il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato risulta esente (purché opportunamente comprovato e documentato), viene, dunque, eliminato il riferimento a documenti provenienti dal vettore comprovanti il sostenimento delle spese in oggetto.

## Novità INPS

Nella presente scheda sono esaminate le principali novità della Legge di Bilancio 2025.


ARGOMENTO	NOVITÀ
<b>Decontribuzione Sud 30% fino al 31/12/2024</b>  L. n. 207/2024 (art. 1, c. 404)	A seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024, la Decontribuzione SUD (L. 178/2020, art. 1, c. da 161 a 167) trova applicazione fino al 31/12/ 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.



ARGOMENTO	NOVITÀ
<p data-bbox="82 138 399 317"><b>Nuovo esonero per le micro, piccole e medie imprese del Mezzogiorno</b></p> <p data-bbox="82 380 399 453">L. n. 207/2024 (art. 1, c. da 406 a 412)</p>	<p data-bbox="431 138 1089 170">Viene introdotto un nuovo esonero contributivo:</p> <ul data-bbox="480 184 1495 600" style="list-style-type: none"> <li>• per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che impiegano lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria</li> <li>• limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna</li> <li>• dal versamento dei <u>contributi previdenziali</u>, con esclusione dei premi <u>INAIL</u>.</li> </ul> <p data-bbox="431 684 1503 810">L'agevolazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13/12/ 2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.</p> <p data-bbox="431 873 1495 1052">Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.</p> <p data-bbox="431 1115 1114 1146">L'esonero è riconosciuto e modulato come segue:</p> <ul data-bbox="480 1161 1471 1913" style="list-style-type: none"> <li>• per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024</li> <li>• per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025</li> <li>• per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026</li> <li>• per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027</li> </ul>

ARGOMENTO	NOVITÀ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.</li> </ul> <p>L'esonero non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai rapporti di <u>apprendistato</u></li> <li>• agli enti pubblici economici</li> <li>• agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici</li> <li>• gli enti trasformati in società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico</li> <li>• alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato</li> <li>• alle aziende speciali costituite anche in consorzio di cui D.Lgs., n. 267/2000</li> <li>• ai consorzi di bonifica e ai consorzi industriali</li> <li>• agli enti morali e agli enti ecclesiastici.</li> </ul> <p>L'esonero in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non è cumulabile con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l'autoimpiego e l'assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio (ex artt. 21, 22, 23 e 24, DL n. 60/2024);</li> <li>• non spetta nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (art. 31, D.Lgs. 150/2015);</li> <li>• è concesso subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale (art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006), nonché relativa agli obblighi di assunzione dei soggetti disabili (art. 3, Legge n. 68/1999).</li> </ul>

ARGOMENTO	NOVITÀ
<p data-bbox="82 138 399 411"><b>Nuovo esonero per imprese del Mezzogiorno non rientranti nella nozione di micro impresa o di piccola media impresa</b></p> <p data-bbox="82 474 399 548">L. n. 207/2024 (art. 1, c. da 413 a 422)</p>	<p data-bbox="431 138 1089 170">Viene introdotto un nuovo esonero contributivo:</p> <ul data-bbox="480 184 1503 747" style="list-style-type: none"> <li>• per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che impiegano lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria</li> <li>• si applica ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014</li> <li>• dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL</li> <li>• l'esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31/12 di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.</li> </ul> <p data-bbox="431 831 1105 863">L'esonero è riconosciuto e modulato come segue:</p> <ul data-bbox="480 877 1463 1818" style="list-style-type: none"> <li>• per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024</li> <li>• per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025</li> <li>• per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026</li> <li>• per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027</li> <li>• per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.</li> </ul> <p data-bbox="431 1902 764 1934">L'esonero non si applica:</p> <ul data-bbox="480 1948 911 1980" style="list-style-type: none"> <li>• ai rapporti di apprendistato</li> </ul>

ARGOMENTO	NOVITÀ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• agli enti pubblici economici</li> <li>• agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici</li> <li>• gli enti trasformati in società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico</li> <li>• alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato</li> <li>• alle aziende speciali costituite anche in consorzio di cui D.Lgs., n. 267/2000</li> <li>• ai consorzi di bonifica e ai consorzi industriali</li> <li>• agli enti morali e agli enti ecclesiastici.</li> </ul> <p>L'esonero in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non è cumulabile con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l'autoimpiego e l'assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio (ex artt. 21, 22, 23 e 24, DL n. 60/2024);</li> <li>• non spetta nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (art. 31, D.Lgs. 150/2015);</li> <li>• è concesso subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale (art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006), nonché relativa agli obblighi di assunzione dei soggetti disabili (art. 3, Legge n. 68/1999).</li> </ul> <p> L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.</p>

ARGOMENTO	NOVITÀ
<p><b>Congedo parentale: indennità INPS 80% per tre mesi</b></p> <p>L. 207/2024 (art. 1, c. 217-218)</p> <p>In attesa di Circolare INPS per istruzioni operative</p>	<p>Ulteriore intervento all'art. 34, c. 1 del D.Lgs. 151/2001, viene infatti disposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'Incremento dell'indennità per <u>congedo parentale</u> all'80% (invece del 60% previsto per il secondo mese)</li> <li>• nel limite di due mesi in aggiunta al primo mese già previsto all'80%</li> <li>• per periodi entro il sesto anno di vita del bambino o ingresso in famiglia in caso di adozione</li> <li>• in alternativa tra i genitori</li> </ul> <p>La novità normativa non si applica per congedo di maternità o di paternità terminati entro il 31 dicembre 2024.</p> <p>Viene invece fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell'anno 2024, l'elevamento all'80% per il secondo mese.</p>
<p><b>Dal 2025 Decontribuzione lavoratrici con figli</b></p> <p>L. n. 207/2024 (art. 1, c. 219 e 220)</p> <p>In attesa istruzioni INPS</p>	<p>Previsto, a decorrere dal 2025, in favore delle lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome un esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali <u>IVS</u> a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico)</p> <p>Con riferimento ai requisiti di concessione dell'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le lavoratrici devono essere madri di due o più figli;</li> <li>• l'esonero medesimo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;</li> <li>• la retribuzione o il <u>reddito imponibile</u> ai fini previdenziali non deve essere superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, per le lavoratrici dipendenti.</li> </ul> <p>Tale esonero non si applica per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell'esonero contributivo già disposto dalla Legge di Bilancio 2024.</p> <p>Per l'attuazione della presente disposizione è prevista l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>

ARGOMENTO	NOVITÀ
<b>Incentivo al posticipo del pensionamento</b>  L. n. 207/2024 (art. 1c. 161)	<p>Viene riproposto l'incentivo al posticipo del pensionamento a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti per accedere alla pensione anticipata flessibile Quota 103 e pensione anticipata ordinaria. Tali lavoratori se scelgono di proseguire l'attività lavorativa, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi IVS a loro carico.</p> <p>Gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS non sono versati all'INPS, ma vengono erogati, dal datore di lavoro, direttamente in busta paga al lavoratore a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento e successiva alla data dell'esercizio della facoltà.</p> <p>Per queste somme è prevista l'esclusione dalla <u>base imponibile</u> fiscale e dalla base imponibile contributiva.</p>
<b>Maggiorazione aliquota contributiva</b>  L. n. 207/2024 (art. 1, c. 169-170)	<p>Viene introdotta la facoltà per i lavoratori nuovi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché alla gestione separata Inps dal 2025 di incrementare l'aliquota contributiva di massimo 2 punti percentuali per migliorare il montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.</p>

## Altre novità

Nella seguente tabella dettagliamo le seguenti novità.

ARGOMENTO	NOVITÀ
<b>Anno 2025</b> Tasso interessi legali (Decreto del Ministero delle Finanze del 10/12/2024)	Il <b>Decreto del Ministero delle Finanze del 10/12/2024</b> (G.U. n. 294 del 16/12/2024) ha fissato a <b>2 %</b> il tasso degli interessi legali a decorrere dal 01/01/2025.

ARGOMENTO	NOVITÀ
<p><b>Periodi d'imposta 2025-2026-2027</b></p> <p>Deduzione maggiorata del costo dei dipendenti a tempo indeterminato</p> <p>L. n. 207/2024 (art. 1, c. 399-400)</p>	<p>La maxi deduzione introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. 216/2023, prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 e per i due successivi viene prorogata per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 e per i due successivi (ossia, per i soggetti con periodo di esercizio corrispondente all'anno civile, interessa i periodi d'imposta che terminano al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027).</p> <p>Nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti criteri di determinazione degli acconti dovuti, è previsto quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 e per i successivi due (per i soggetti solari, periodi d'imposta in corso al 31/12/2026, al 31/12/2027, al 31/12/2028), si deve considerare l'imposta dell'anno precedente che si sarebbe determinata non applicando la maggior deduzione del costo del personale;</li> <li>• nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 e per i due successivi (per i soggetti solari, periodi d'imposta in corso al 31/12/2025, al 31/12/2026, al 31/12/2027) non si deve tener conto della maggior deduzione del <u>costo del personale</u>.</li> </ul>